

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 5042 DEL 06/11/78

Al fine del riconoscimento e della liquidazione del compenso spettante ad ingegnere od architetto, per la redazione di un progetto di costruzione, non spiega rilievo la sua mancata approvazione da parte della competente autorità, salvo che essa derivi da vizi del progetto stesso, ovvero da inadempienza del professionista a specifico impegno di curarne la presentazione e di coltivarne la relativa pratica.